



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 dicembre 2024:*

### **LEGGE 20 dicembre 2024 n.202**

#### **BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E BILANCI PLURIENNALI 2025/2027**

##### **Art. 1**

*(Differimento e proroga di disposizioni normative)*

1. Il finanziamento del disavanzo della gestione degli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 16 della Legge 23 dicembre 2020 n.223, è prorogato anche per l'anno 2025.
2. Gli strumenti di protezione sociale, di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 della Legge n.223/2020, sono prorogati per l'esercizio finanziario 2025.
3. La riduzione dell'imposta di registro per il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari, di cui all'articolo 18 della Legge n.223/2020, si applica agli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed è estesa alle cessioni di quote ereditarie indivise e cessioni di diritti ereditari di cui al numero 3 della Tabella "A" allegata al Decreto Delegato 22 gennaio 2010 n.8 e successive modifiche.
4. Nelle more della revisione complessiva della Legge 16 dicembre 2013 n.166, al comma 8 dell'articolo 148, della Legge n.166/2013 come da ultimo modificato dal comma 5 dell'articolo 2, della Legge 22 dicembre 2023 n.194, il termine "31 dicembre 2024" è sostituito dal termine "31 dicembre 2025".  
Il comma 13, dell'articolo 148 della Legge n.166/2013, come da ultimo modificato dal comma 5 dell'articolo 2 della Legge n.194/2023 è così sostituito:  
"13. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2026.".
5. La rivalutazione dei beni dell'impresa, iscritti nel registro dei beni ammortizzabili ovvero inventari al 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 16 della Legge 23 dicembre 2022 n.171, è prevista anche per l'anno 2025. I termini e le scadenze di cui all'articolo 16 della Legge n.171/2022, connessi all'anno 2023, si intendono riferiti all'anno 2025.
6. La rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari di cui all'articolo 17 della Legge n.171/2022 è prevista anche per l'anno 2025. I riferimenti all'anno 2022

contenuti all'articolo 17 della Legge n.171/2022 si intendono riferiti al 2024 ed i termini e le scadenze connessi all'anno 2023 si intendono riferiti all'anno 2025.

7. Il termine di cui all'articolo 1, quinto comma del Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.114, così come sostituito dall'articolo 2 del Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.172 come da ultimo prorogato dall'articolo 2, comma 8 della Legge n.194/2023, è prorogato al 31 dicembre 2025.

8. Relativamente ai documenti di cui all'articolo 84, comma 2 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, come modificato dall'articolo 4 del Decreto Delegato 28 gennaio 2019 n.19, per l'anno 2025 la nota integrativa può essere redatta in formato PDF o PDF/A.

9. Per l'anno 2025 le disposizioni del Decreto Delegato n.19/2019 non si applicano alle persone giuridiche diverse dalle società.

10. Per le domande di assegno familiare integrativo presentate nell'anno 2024, il termine per la liquidazione dell'assegno di cui all'articolo 2, comma 12 della Legge 8 maggio 2009 n.64, previsto per il 31 marzo 2025, è posticipato al 30 giugno 2025. Il termine per la presentazione della domanda di assegno familiare integrativo di cui all'articolo 2, comma 12 della Legge n.64/2009, previsto per il 31 luglio 2025, è posticipato al 30 settembre 2025.

11. Nelle more dell'approvazione della riforma della Legge sulle Associazioni, in esito agli sviluppi del gruppo di lavoro di cui alla Delibera del Congresso di Stato n.16 del 27 settembre 2021, gli effetti delle disposizioni contenute nelle Delibere del Congresso di Stato n.21 del 25 aprile 2022 e n.32 del 23 maggio 2022 sono posticipati fino a tutto il 31 dicembre 2025 e, dunque, fino a tale data il requisito dell'iscrizione al registro della Consulta delle Associazioni non è necessario ai fini dell'accesso ai contributi e benefici previsti all'articolo 12 e all'articolo 17 della Legge 16 giugno 2016 n.75, né per l'accesso ai benefici di cui al Decreto 13 febbraio 2002 n.16.

12. Con riferimento all'accantonamento dei fondi per gli oneri dell'Agenda 2030, il termine di cui all'articolo 19, comma 2 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 è prorogato fino all'esercizio finanziario 2027.

13. Le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della Legge 27 ottobre 2017 n.125, introdotto dall'articolo 56 della Legge n.223/2020, relative agli incentivi per bici elettriche sono prorogate all'esercizio finanziario 2025.

14. Il termine per il deposito delle domande di certificato complementare di protezione di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge 28 giugno 2021 n.120, come da ultimo prorogato dall'articolo 2, comma 17 della Legge n.194/2023, è prorogato al 31 dicembre 2025.

15. Le modalità procedurali di deposito delle domande di marchio, di brevetto, di disegno, mediante telecopia o altro mezzo elettronico, così come disciplinate dall'articolo 22 della Legge 9 novembre 2020 n.196, come da ultimo prorogate dall'articolo 2, comma 18 della Legge n.194/2023, sono prorogate al 31 dicembre 2025 e, comunque, fino all'adozione di un modulo informatico dedicato per la compilazione e il deposito on line delle domande di marchio, brevetto e disegno industriale. L'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi provvede alla restituzione delle ricevute di deposito delle domande di marchio, brevetto e disegno, dei rinnovi e delle convalide di brevetto europeo e ad altre comunicazioni preferibilmente mediante telecopia o altro mezzo elettronico.

16. La proroga straordinaria dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti ad esse connessi, di cui al Decreto - Legge 10 maggio 2023 n.81, è estesa anche all'anno 2025. I riferimenti all'anno 2022 contenuti nel Decreto - Legge n.81/2023 si intendono riferiti al 2024 ed i termini e le scadenze connessi all'anno 2023 si intendono riferiti all'anno 2025. Per effetto delle predette proroghe, in via straordinaria, l'UO Ragioneria Generale dello Stato è autorizzata a registrare, nel Rendiconto Generale dello Stato, per l'esercizio finanziario 2024, l'accertamento previsto dell'imposta IRAFE pari all'importo di euro 1.100.000,00 (unmilione centomila/00) sul capitolo in entrata 93 "Imposta per il Riequilibrio delle Attività Finanziarie Estere – IRAFE".

17. I termini per il versamento del primo acconto sull'imposta generale sui redditi di cui all'articolo 124, comma 2 della Legge n.166/2013 e successive modifiche e del primo acconto dei Contributi di Sicurezza Sociale e FONDISS di cui all'articolo 1, comma secondo, del Decreto 30

dicembre 1985 n.168 come modificato dall'articolo 1 del Decreto Delegato 11 aprile 2011 n.57 e dall'articolo unico, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 25 giugno 2014 n.93 sono prorogati, in via straordinaria, per il periodo d'imposta 2025, al 31 agosto 2025.

18. Per effetto delle proroghe straordinarie di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n. 29, intervenute con l'articolo 10, comma 3 del Decreto Delegato n.29/2022, l'articolo 3-bis, comma 3 del Decreto Delegato 23 marzo 2022 n.52, l'articolo 1, comma 5 del Decreto - Legge n.81/2023, l'articolo 2, comma 19 della Legge n.194/2023 e da ultimo con il comma 16 del presente articolo, la dichiarazione DAPEF presentata successivamente al termine di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo e all'articolo 4, comma 2 del Decreto Delegato n.29/2022 ma entro e non oltre il 2 ottobre dell'anno successivo di presentazione è comunque valida, fermo restando la sussistenza delle condizioni e l'applicazione delle sanzioni previste nei medesimi commi dei predetti articoli per la dichiarazione tardiva.

19. Il termine di cui all'articolo unico, comma 1 del Decreto - Legge 27 ottobre 2023 n.152 è posticipato al 31 dicembre 2026 e si applica altresì alle fatture elettroniche emesse e ricevute negli anni 2024 e 2025. Conseguentemente è differito al 30 giugno 2025 il termine di cui all'articolo unico, comma 2 dello stesso decreto – legge.

20. L'esenzione di cui all'articolo 70, comma 4 della Legge 20 dicembre 2013 n.174 è prorogata per ulteriori dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2025.

21. Con riferimento alla liquidazione della prestazione pensionistica complementare erogata da FONDISS, il termine di cui all'articolo 20 della Legge 6 dicembre 2011 n.191, così come sostituito dall'articolo 5 del Decreto Delegato 21 giugno 2022 n.90, è prorogato al 31 dicembre 2025.

22. Il termine di cui all'articolo 23, comma 6 della Legge 30 agosto 2021 n. 157 e successive modifiche è prorogato al 31 dicembre 2025.

23. Le disposizioni di cui all'articolo 18 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51, così come sostituito dall'articolo 6 del Decreto Delegato 19 febbraio 2024 n.27, si applicano per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2026.

## **Art. 2**

*(Acquisizione di risorse mediante finanziamenti nazionali o internazionali o emissione di titoli del debito pubblico)*

1. Al fine di acquisire le risorse finanziarie per effettuare il rollover dei Titoli di debito pubblico emessi e collocati sul mercato nazionale, compresi i Titoli irredimibili di cui agli articoli 2 e 3 della Legge n.223/2020, e per l'eventuale reperimento di liquidità che si rendesse necessaria in ragione dell'incertezza del quadro macroeconomico internazionale, il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento o ad emettere, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2025, Titoli del debito pubblico da collocarsi sul mercato nazionale o internazionale, sino ad un ammontare complessivo di euro 105.000.000,00 (centocinquemilioni/00).

2. Le caratteristiche, la durata e le modalità di rimborso delle emissioni dei Titoli del debito pubblico sono definite tramite decreti delegati o regolamenti del Congresso di Stato che costituiscono il regolamento di ogni emissione.

3. L'accertamento in entrata delle somme derivanti dai contratti di finanziamenti nazionali o internazionali o dal collocamento dei Titoli del debito pubblico, di cui al presente articolo, è imputato sul capitolo 1223 "Finanziamenti nazionali o internazionali o emissione di Titoli del debito pubblico".

4. A decorrere dall'esercizio finanziario di sottoscrizione dei contratti di finanziamento o di emissione dei Titoli del debito pubblico, e sino a quello in cui avrà luogo il rimborso degli stessi, dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza che trovano imputazione sul capitolo 1-4-2425 "Quote interessi emissione Titoli del debito pubblico e quote interessi, oneri e spese legali per finanziamenti nazionali o internazionali". Sul medesimo capitolo trovano imputazione gli eventuali oneri da corrispondere ai soggetti

individuati per i finanziamenti nazionali o internazionali o per il collocamento dei Titoli del debito pubblico, gli oneri per le spese legali e per le commissioni contrattuali in favore dell’Agenzia di rating. Ai titoli del debito pubblico ed ai contratti afferenti alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Decreto – Legge 7 dicembre 2020 n.212.

5. Le quote di rimborso del capitale da corrispondere sulla base di quanto stabilito dai contratti di finanziamento trovano imputazione, per ogni esercizio di competenza, sul capitolo 3-4-7823 “Quota capitale per finanziamenti nazionali o internazionali”. Il rimborso dei Titoli del debito pubblico, compresi i Titoli irredimibili, sulla base di quanto stabilito nel regolamento di emissione, trova imputazione sul capitolo 3-4-7839 “Rimborso titoli pubblici”.

6. L’Emittente ha facoltà di procedere al rimborso parziale dei titoli irredimibili, così come disciplinato dall’articolo 3, comma 5 della Legge n.223/2020, anche anticipatamente rispetto alla data di pagamento della cedola, previo accordo tra le parti.

### **Art. 3**

#### *(Convenzionamenti per prestiti agevolati)*

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per l’esercizio finanziario 2025, con gli istituti di credito disponibili per l’erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui ai punti seguenti, entro i limiti previsti, con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa:

- a) convenzionamenti agevolati per l’agricoltura, di cui alla Legge 11 marzo 1981 n.22 e successive modifiche e alla Legge 20 settembre 1989 n.96 e successive modifiche, fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00). Hanno priorità all’accesso al convenzionamento agevolato gli agricoltori che utilizzano il metodo dell’agricoltura biologica o comunque escludono l’utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e altri prodotti chimici;
- b) convenzionamenti agevolati per gli studenti, di cui alla Legge 21 gennaio 2004 n.5 e successive modifiche e al Decreto Delegato 26 settembre 2013 n.126, fino a concorrenza dell’importo complessivo di euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00);
- c) convenzionamenti agevolati per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 154 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche, fino a concorrenza dell’importo complessivo di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00);
- d) convenzionamenti agevolati alle imprese per la ricerca, di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.19 e successive modifiche e al Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n.126 e successive modifiche, fino a concorrenza dell’importo complessivo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) dando la priorità, nel Programma Quinquennale per la Ricerca di cui all’articolo 4 della Legge n.19/2006, a quelle imprese impegnate nella riprogettazione dei materiali prodotti in vista della loro totale recuperabilità, nell’efficienza dell’utilizzo delle risorse e nella prevenzione della produzione di rifiuti;
- e) convenzionamento per credito agevolato alle imprese, di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e successive modifiche, fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00). Gli oneri relativi agli interessi passivi, per l’esercizio finanziario 2025, trovano imputazione sul capitolo 2-5-7226 “Contributi in conto interessi e in conto canoni per interventi a sostegno delle attività economiche”. Sul predetto capitolo trovano imputazione anche gli oneri di cui all’articolo 4, lettera d), della Legge 4 dicembre 2015 n.178, gli oneri di cui all’articolo 31 ed all’articolo 32 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n. 51 e gli oneri di cui all’articolo 11 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162 e successive modifiche;
- f) gli oneri per l’esercizio finanziario 2025 per il contributo in conto interessi a carico dello Stato, di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche, trovano imputazione sul capitolo 2-4-7435 “Contributo a carico dello Stato sugli interessi per prestiti di edilizia ed eliminazione

barriere architettoniche”. Sul capitolo trovano imputazione anche gli oneri relativi ai prestiti pregressi.

2. Allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione dei centri e nuclei storici, degli edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale nonché dei manufatti ubicati nel Sito UNESCO, gli effetti del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86 e del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87 sono prorogati all’anno 2025; a tale scopo il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici in essi previsti è fissato al 31 ottobre 2025.
3. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 della Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche e del Decreto - Legge 19 marzo 2018 n.30, già prorogate al 31 dicembre 2024 ai sensi dell’articolo 4, comma 6 della Legge n.194/2023, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2025, ad esclusione delle assegnazioni per le quali il Congresso di Stato ha già deliberato la decadenza e fatto comunque salvo quanto previsto in materia di decadenza dall’assegnazione ai sensi dell’articolo 4 del Decreto – Legge n.30/2018.
4. Dopo il comma 1 *bis*, dell’articolo 10 del Decreto Delegato n. 72/2018 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 1 *ter*:  
“1 *ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 *bis* si applicano anche all’attività di “Bed & Breakfast imprenditoriale” di cui all’articolo 19, comma 3 della Legge 25 agosto 2006 n.22 e successive modifiche, disciplinata all’articolo 4 del Decreto Delegato 25 agosto 2023 n.121.”.

#### **Art. 4**

*(Attuazione della Legge 11 maggio 2015 n.67 e successive modifiche per la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche)*

1. Gli stanziamenti sul capitolo 2-7-6630 “Fondo dotazione A.A.S.L.P. per finanziamento legge di spesa n.67/2015 per realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche sul territorio”, pari ad euro 3.500.000,00 (tre milioni cinquecentomila/00) per l’esercizio finanziario 2025 sono ripartiti come di seguito indicato:
  - a) ristrutturazione e ampliamento Palazzo Begni;
  - b) rifunzionalizzazione del Parcheggio Baldasserona con percorso di collegamento dal parcheggio alla Funivia (via P. Amaducci);
  - c) Polo Servizi Valdragone;
  - d) Piazzale per compostaggio P4 – San Giovanni.

#### **Art. 5**

*(Bilancio di Previsione dello Stato)*

1. A norma dell’articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2025 (Allegato “A”):

Stato previsionale dell’Entrata		
Titolo 1 - Entrate tributarie	€	590.485.100,00
Titolo 2 - Entrate extra tributarie	€	79.566.885,40
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	408.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall’accensione di mutui e prestiti	€	133.152.710,57
Titolo 5-Partite di giro	€	40.341.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>843.953.695,97</b>

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	627.414.845,97
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	59.831.050,00
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	116.366.800,00
Titolo 4-Partite di giro	€	40.341.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>843.953.695,97</b>

### Art. 6

#### *(Bilancio di Previsione dell'AASLP)*

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) per l'esercizio finanziario 2025 (Allegato "B"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	26.049.000,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€	//
Titolo 4-Contabilità speciali	€	590.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	6.663.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>33.302.000,00</b>

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	13.254.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	12.115.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€	680.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€	590.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	6.663.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>33.302.000,00</b>

2. Nell'ambito dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2025 sul capitolo 2-7-6440 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per investimenti, per interventi straordinari di bonifica fenomeni franosi ed interventi di somma urgenza a carattere pubblico" trovano imputazione le spese per gli interventi di tutela e gestione del Centro Storico di San Marino e Monte Titano. Nell'ambito degli stanziamenti previsti sul predetto capitolo 2-7-6440 e sul capitolo 1-7-2605 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per interventi su immobili di terzi", è di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire l'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi cui deve provvedere, direttamente o indirettamente, l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

3. Sui capitoli di cui al comma 2 trovano imputazione anche gli oneri per la progettazione delle opere e degli interventi definiti dal Congresso di Stato.

4. Sul capitolo 2-7-6440 sono, altresì, imputate le spese relative agli interventi tesi a migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, in attuazione dell'articolo 10 del Decreto 27 settembre 2002 n.92.

5. Nell'ambito del predetto capitolo 2-7-6440, per l'esercizio finanziario 2025 è destinata per gli interventi di cui al comma 4 la somma di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). La destinazione e ripartizione della predetta somma complessiva sugli specifici centri di costo accesi sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione di AASLP avviene previa acquisizione di parere obbligatorio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Pubblica Amministrazione.

6. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su opere e infrastrutture pubbliche, finanziati mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente sul capitolo 1-7-2600 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione ordinaria" e sul capitolo 2-7-6444 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione straordinaria", sono effettuati nel rispetto della programmazione annuale definita dall'AASLP in accordo con la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l'AASLP.

7. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 è autorizzata l'erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di dotazione per manodopera, spettante alla predetta Azienda, di cui ai capitoli 1-7-2590 e 2-7-6443 inseriti nell'Allegato "S".

#### **Art. 7**

##### *(Bilancio di Previsione dell'AASS)*

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) per l'esercizio finanziario 2025 (Allegato "C"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 85.767.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€ 23.373.407,40
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 6.500.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 9.294.500,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€ 124.934.907,40</b>
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 79.222.300,00
Titolo 2-Movimenti di capitali	€ 35.718.107,40
Spese in conto capitale	
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 700.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€ //
Titolo 5-Partite di giro	€ 9.294.500,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€ 124.934.907,40</b>

2. L'AASS è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, ad utilizzare proprie riserve o propri finanziamenti fino ad euro 33.035.000,00 (trentatremilionitrentacinquemila/00) da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'AASS e le eventuali acquisizioni di partecipazioni in società attive nell'approvvigionamento idrico e in società operanti nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche fuori territorio della Repubblica di San Marino.

3. Per l'utilizzo delle riserve di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione dell'AASS presenta, per il tramite della Segreteria di Stato competente, una relazione scritta preventiva alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi; Trasporti e Telecomunicazioni; Lavoro e Cooperazione afferente alle opere, agli investimenti o alle acquisizioni di partecipazioni che verranno così finanziate.

#### **Art. 8**

##### *(Bilancio di Previsione del CONS)*

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il

Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) per l'esercizio finanziario 2025 (Allegato "D"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate ordinarie	€	5.150.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€	320.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€	730.000,00
Titolo 4-Entrata conto capitale	€	140.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	200.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>6.540.000,00</b>

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	5.735.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	465.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€	//
Titolo 4-Spese in conto capitale	€	140.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€	//
Titolo 6-Partite di giro	€	200.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>6.540.000,00</b>

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, è autorizzata l'erogazione per acconti del contributo per l'esercizio 2025 di euro 5.270.000,00 (cinquemilioniduecentosettantamila/00), in favore del CONS di cui all'articolo 9 della Legge 30 settembre 2015 n.149, sui capitoli inseriti nell'Allegato "S".

#### **Art. 9**

*(Bilancio di Previsione dell'ISS)*

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) per l'esercizio finanziario 2025 (Allegato "E"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1- Finanziamento attività assistenziale Sanitaria e Socio Sanitaria	€	108.920.000,00
Titolo 2- Finanziamento attività previdenziale	€	276.374.430,00
Titolo 3- Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€	25.971.500,00
Titolo 4- Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€	7.500,00
Titolo 5- Acquisizione mezzi finanziari	€	5.742.470,00
Titolo 6- Partite di giro	€	44.670.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>461.685.900,00</b>

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	415.605.900,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€	1.410.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	€	//
Titolo 4-Partite di giro	€	44.670.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>461.685.900,00</b>

2. Ai sensi e agli effetti dell'articolo 26, terzo comma della Legge 20 dicembre 2002 n.112, è autorizzata l'erogazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della presente legge, per acconti all'ISS, per l'esercizio finanziario 2025, di un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di euro 87.700.000,00 (ottantasettemilionisettecetomila/00) e un contributo per investimenti da imputare sul capitolo 2-10-7495 nella misura di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). L'erogazione per acconti è autorizzata altresì per i capitoli relativi ai fondi previdenziali a carico dello Stato ed inseriti nell'Allegato "S" di cui all'articolo 14, comma 1.

3. Il recupero forfettario a carico dell'ISS relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione alla Legge 8 marzo 1927 n.7 e successive modifiche, di cui al capitolo 1080, è stabilito nella misura del 10 per cento dell'importo registrato sul capitolo 1-11-2670.

4. Gli eventuali oneri di cui al Decreto 20 maggio 1996 n.48 ed al Decreto 20 maggio 1996 n.49, per l'esercizio finanziario 2025, vengono imputati sul capitolo 1-4-2490 ovvero sui capitoli 1-4-2470 e 1-4-2480.

5. A parziale modifica del terzo comma, dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2011 n.184 e successive modifiche, il trasferimento per il ripristino del Fondo Comune di Riserva di Rischio da imputare sul capitolo 1-10-4705, per gli esercizi finanziari 2025-2027, è fissato nella misura di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun esercizio.

#### **Art. 10**

##### *(Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi)*

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2025 (Allegato "F"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	6.733.700,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€	140.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	980.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>7.853.700,00</b>
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	6.733.700,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€	140.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	980.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>7.853.700,00</b>

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 è autorizzata l'erogazione per acconti del contributo per l'esercizio finanziario 2025 di euro 4.560.000,00 (quattromilionicinquecentosessantamila/00), in favore dell'Università degli Studi, sui capitoli inseriti nell'Allegato "S".

#### **Art. 11**

##### *(Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione)*

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione per l'esercizio finanziario 2025 (Allegato "G"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	2.776.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 3 – Contabilità Speciali	€	130.000,00
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	77.500,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>2.983.500,00</b>

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1 - Spese correnti	€	856.000,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	€	30.000,00
Titolo 3 - Movimenti di Capitale	€	1.890.000,00
Titolo 4 – Partite di Giro	€	77.500,00
Titolo 5 – Contabilità Speciali	€	130.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>2.983.500,00</b>

### **Art. 12**

*(Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi)*

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998 e dell'articolo 10 della Legge n.143/2006, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi per l'esercizio finanziario 2025 (Allegato "H"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	335.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	1.000,00
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	24.500,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>360.500,00</b>

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1 - Spese correnti	€	320.400,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	€	15.000,00
Titolo 3 - Movimenti di Capitale	€	600,00
Titolo 5 – Partite di Giro	€	24.500,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>360.500,00</b>

### **Art. 13**

*(Bilanci Pluriennali)*

1. A norma degli articoli 2 e 34 della Legge n.30/1998 sono approvati, in termini di competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2025-2027:

- 1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato "I");
- 2) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Allegato "L");
- 3) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "M");
- 4) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "N");
- 5) Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "O");
- 6) Bilancio Pluriennale dell'Università degli Studi (Allegato "P");

- 7) Bilancio Pluriennale dell’Autorità per l’Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l’Omologazione (Allegato “Q”);
- 8) Bilancio Pluriennale dell’Ente di Stato dei Giochi (Allegato “R”).

#### **Art. 14**

##### *(Disposizioni contabili relative al bilancio)*

1. Con l’approvazione del bilancio si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale compresi gli oneri di missioni e trasferte, per i trasferimenti agli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato, per le spese postali, per l’effetto dell’esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come da Allegato “S”.
2. In sede di Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2026, sono approvate le eventuali variazioni straordinarie e le registrazioni contabili al Rendiconto Generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2025 al fine di allinearle con il risultato d’esercizio 2025 del bilancio di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. approvato dall’Assemblea dei Soci anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 7 della Legge n.223/2020.
3. Quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 della Legge n.194/2023 si applica anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 7 della Legge n.223/2020.
4. Il capitolo 1-4-2410 “Fondo Straordinario di Solidarietà” può essere ulteriormente finanziato con le modalità previste all’articolo 55, comma 3 della Legge 23 dicembre 2014 n.219. Si precisa che l’utilizzo dell’importo di cui all’articolo 55, comma 3, lettera a) della Legge n.219/2014 si riferisce alle somme non destinate in sede di dichiarazione dei redditi per l’esercizio fiscale 2024. Trovano copertura sul presente capitolo di spesa, le spese per il finanziamento dell’assistenza legale garantita di cui all’articolo 9, comma 2 della Legge 29 novembre 2022 n.158 nonché di cui all’articolo 17 della Legge 20 giugno 2008 n.97; il Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato con delega alla Famiglia, adotta il regolamento volto al riconoscimento della tutela legale e le relative disposizioni di pagamento.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 4 della Legge n.174/2013, fino a nuove disposizioni, sono autorizzate nel corso dell’esercizio finanziario e, comunque, fino alla chiusura dello stesso.
6. Il comma 2, dell’articolo 33 della Legge 24 settembre 2020 n.158 è così sostituito:  
“2. Sul capitolo del Bilancio dello Stato 1-2-3820 “Contributo per finanziamento gestione dei mercati” è imputato il contributo per la gestione dei mercati nei singoli Castelli con le modalità da individuare con Regolamento del Congresso di Stato.”.
7. Gli emolumenti ed i gettoni per il servizio prestato dal Capitano di Castello e dal Segretario di Giunta e dei gettoni di presenza del Capitano di Castello, del Segretario di Giunta e dei membri di Giunta trovano imputazione sul Capitolo 1-2-3810 “Fondo per il funzionamento e per gli emolumenti delle Giunte di Castello”. Salvo diversa disposizione, le somme non erogate a tale titolo dalla Giunta di Castello possono essere impiegate dalla Giunta medesima per finanziare le proprie attività ed il proprio funzionamento.
8. A decorrere dal corrente esercizio finanziario, la UO Ragioneria Generale dello Stato è autorizzata ad effettuare le sole registrazioni contabili sul Bilancio Economico Patrimoniale dello Stato, in caso di accordi che prevedono la realizzazione di opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati, convenzionati ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 6 della Legge n.140/2017, ovvero a fronte della concessione in uso di aree di proprietà dell’Ecc.ma Camera. La delibera del Congresso di Stato che autorizza il convenzionamento o la concessione in uso indica il costo preventivato dell’opera da realizzare, verificato dai competenti uffici, ed è sottoposta al controllo preventivo ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 3 della Legge n.30/1998 e successive modifiche. La UO Ragioneria Generale dello Stato procede alle registrazioni a seguito di formale comunicazione di fine lavori dell’opera effettuata

da parte dei soggetti privati e dell'indicazione dei costi a consuntivo, previa presa d'atto del Congresso di Stato.

**Art. 15**

*(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)*

1. Per l'anno 2025 il contributo che lo Stato eroga ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, in euro 1.508.534,97 (unmilione cinquecento ottomila cinquecento trentaquattro/97); la predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.

**Art. 16**

*(Acquisizione di mezzi finanziari e provvedimenti di gestione della liquidità)*

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e con primari istituti di credito, in via prioritaria sammarinesi, o con Enti del Settore Pubblico Allargato, per l'erogazione di anticipazioni di cassa sotto forma di aperture di credito in conto corrente preliminari all'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio finanziario 2025 e per sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa, ai sensi degli articoli 30 e 31 della Legge n.30/1998.

2. L'eventuale stipula dei contratti di cui al comma 1 impone l'obbligo al Congresso di Stato di pubblicazione dei medesimi e di reportistica quadrimestrale alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi; Trasporti e Telecomunicazioni; Lavoro e Cooperazione.

3. Sul capitolo 1-4-2760 "Interessi passivi su finanziamenti, anticipazioni e scoperti di conto corrente" trovano imputazione gli oneri finanziari per l'esercizio finanziario 2025 relativi alle anticipazioni di cassa di cui al comma 1.

**Art. 17**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 dicembre 2024/1724 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

*Andrea Belluzzi*